

**PROCEDURA WHISTLEBLOWER PROTECTION**

**LA NUOVA LEGATORIA S.R.L.**

## 1. **Scopo**

Regolare i canali di segnalazione ed illustrare le tutele riconosciute ai segnalanti (o “*whistleblower*”) di illeciti dei quali sono venuti a conoscenza nel contesto delle attività lavorative di La Nuova Legatoria s.r.l. (di seguito, semplicemente “Legatoria” o “Società”).

## 2. **Destinatari – I *whistleblower*/segnalatori**

Le segnalazioni possono provenire da:

- lavoratori subordinati della Società
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti che prestano la propria attività in favore della Società
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società
- membri del Consiglio d’Amministrazione

Le segnalazioni possono effettuarsi:

- quando il rapporto giuridico è in corso
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- durante il periodo di prova
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso

## 3. **Ambito di applicazione**

Le segnalazioni possono avere ad oggetto illeciti amministrativi, civili, penali, contabili, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del modello organizzativo adottato ed attuato dalla Società.

Inoltre le segnalazioni possono riguardare anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra, le attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti nonché i sospetti in proposito, solo se adeguatamente e concretamente fondati.

Si precisa altresì che **non possono essere oggetto di segnalazione** le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

## 4. **Elementi e caratteristiche della segnalazione**

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata, al fine di consentire un adeguato esame dei fatti da parte del Gestore.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione
- la descrizione del fatto
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, è possibile chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Alla segnalazione deve essere allegata copia di un idoneo documento d'identità (carta di identità o altro documento che consenta di identificare il soggetto segnalante).

È consentito presentare anche segnalazioni **anche in forma anonima**. Sono tali le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. La chiarezza e la completezza degli elementi informativi da fornire in fase di presentazione della segnalazione, in caso di segnalazione anonima, rivestono una notevole rilevanza in quanto l'anonimato non consente la richiesta al segnalante di integrazioni informative.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, secondo l'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari". L'ANAC considera le segnalazioni anonime, ricevute tramite i canali interni previsti dalla procedura ed ex lege, alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri stabiliti.

In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato all'ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

## **5. Canale di segnalazione interno**

Il Consiglio d'Amministrazione di Legatoria ha specificatamente incaricato quale Gestore delle segnalazioni l'avv. Stefano Soardi del Foro di Bergamo, membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01.

Ai sensi della vigente normativa, le segnalazioni interne devono essere indirizzate al Gestore e possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale.

I canali per la segnalazione in **forma scritta** sono quelli di seguito indicati:

- comunicazione a mezzo posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata allo Studio Professionale dell'avv. Stefano Soardi in Bergamo, Via Dei Partigiani n. 5;
- consegna a mezzo posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta: [odv@studiosoardi.com](mailto:odv@studiosoardi.com)
- consegna *brevi manu* presso il predetto Studio Professionale

In caso di utilizzo del servizio postale oppure in caso di consegna *brevi manu*, è richiesto che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- la prima, con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento
- la seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*Riservata personale - Whistleblowing*". Il Gestore della segnalazione avrà cura di aprire esclusivamente la busta nella quale è contenuta la segnalazione e di custodire in ambiente riservato e protetto l'altra busta, debitamente chiusa e sigillata, contenente i dati identificativi del segnalante, che procederà ad aprire se ritenuto necessario prima di iniziare l'istruttoria ed al solo fine di trasmettere l'apposito modulo per richiedere al segnalante l'autorizzazione al trattamento dei dati, da sottoscrivere e inviare con le stesse modalità con le quali è stata inviata la segnalazione.

In tal modo, verranno fornite tutte le informazioni a tutela dei diritti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito "GDPR 2016/679") e delle Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazione delle disposizioni normative nazionali approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, recante disposizioni a tutela della protezione dei dati personali delle persone segnalanti e degli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza;

- *form* compilabile accedendo attraverso il seguente link:  
<https://forms.gle/YgXuTfSo36s8Fgz7A>

Si precisa che tale canale consente di effettuare segnalazioni anche in forma anonima ma non consente al gestore della segnalazione di ricontattare il segnalante e si raccomanda, pertanto, di effettuare la segnalazione in maniera precisa ed esaustiva.

La segnalazione **in forma orale** si può effettuare attraverso:

- linea telefonica, chiamando il numero: 035/236659
- incontro diretto richiesto al Gestore, che dovrà essere fissato entro 10 giorni dalla richiesta da parte del soggetto segnalante.

Viene garantita:

- la riservatezza dell'identità della persona segnalante
- la riservatezza della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione
- la riservatezza del contenuto della segnalazione
- la riservatezza dei documenti connessi alla segnalazione

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata al suddetto Gestore del canale interno appositamente incaricato, il quale:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute: valutata l'ammissibilità della segnalazione il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi;
- per lo svolgimento dell'istruttoria, il Gestore cui è affidata la gestione può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.
- dispone il riscontro alla persona segnalante da effettuare entro il termine di 3 mesi procedendo con:
  1. l'archiviazione con adeguata motivazione, qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione
  2. l'invio immediato degli atti della segnalazione agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, laddove ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione.

## **6. Canale di segnalazione esterno**

La persona segnalante può effettuare una segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora:

- Abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito
- Abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
- Abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse